

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

Regione Puglia

e

Puglia Culture

per la realizzazione delle attività di gestione della Comunicazione e del Monitoraggio connesse al progetto interregionale delle Residenze Artistiche.

C.U.P. B39I25005410003

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
- in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo:
 - presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;
 - è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali;
 - provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
 - indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
 - assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale.
- La Sezione Sviluppo Innovazione Reti provvede alla gestione operativa dei programmi, processi e attività specifici di competenza; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli interventi e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;

- Puglia Culture, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, operante ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 Aprile 2007 n.10 art. 47 e D.G.R. n.551 del 9 Maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- Puglia Culture prevede, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo e, con ciò, la crescita ed il consolidamento sull’intero territorio regionale del pubblico e dell’attrattività del territorio medesimo attraverso lo spettacolo dal vivo”;
- Puglia Culture non svolge sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione;
- Puglia Culture si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cooperazione ex. Art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 per lo svolgimento delle attività di **Gestione della Comunicazione e Monitoraggio delle Residenze artistiche**.

CONSIDERATO CHE

- L’art. 47 “Residenze” del Decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 prevede la stipula di specifici Accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all’avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento;
- in attuazione dell’art. 47 del D.M. n. 463/2024 (recante “Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul “Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”) ed in continuità con il precedente l’art. 43 del D.M. 332/2017, è stata sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, con atto repertoriato n. 249/CSR del 18 dicembre 2024, l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome sulla proposta di modifiche e integrazioni all’Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei Territori nel triennio 2025/2026;
- la succitata Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all’art. 2, comma 2, per il triennio 2025/2027, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali;
- la Regione Puglia e il Ministero della Cultura-Direzione Generale Spettacolo hanno sottoscritto in data 31 luglio 2025 l’Accordo di Programma Interregionale Triennale 2025/2027, in attuazione dell’articolo 2, comma 2 dell’intesa prevista dall’articolo 47 del D.M. 463/2024;
- la Regione Puglia, in coerenza con le finalità del suddetto Accordo, si è impegnata a coordinare la Gestione della Comunicazione e del Monitoraggio del progetto interregionale delle Residenze;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15, comma 1, che: “*Anche al di fuori delle ipotesi*

previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgsn. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera

circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

- Le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato alla **“Gestione delle attività di Comunicazione e Monitoraggio** relativamente al progetto interregionale delle Residenze Artistiche” senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione del convegno che sarà congiuntamente realizzato.

VISTI

- la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2004, in materia di Spettacolo e di Attività culturali;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980;
- l'art. 47 della Legge Regionale n. 10 del 16 Aprile 2007 e il D.G.R. n. 551 del 9 Maggio 2007;
- l'art. 15 della Legge n. 241/90;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1656 del 29/11/2022, con la quale è stato approvato lo schema dell'Accordo di Cooperazione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1029 del 22/07/2025 con cui è stata approvata la stipula del presente Accordo di Cooperazione.

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

La Regione Puglia con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Dirigente pro-tempore della Sezione Sviluppo Innovazione Reti, domiciliato presso la sede della Sezione

E

il Consorzio Puglia Culture, con sede legale in Bari, via Matteo Renato Imbriani n. 67 - 70121, (C.F. 01071540726), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede di Puglia Culture nel prosieguo, congiuntamente indicate come “Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)

La Regione Puglia e Puglia Culture concordano di definire ogni iniziativa utile alla gestione delle attività di Comunicazione e Monitoraggio relativamente al progetto interregionale delle Residenze artistiche per un **importo complessivo pari ad € 51.300,00**, di cui una parte a valere sulle risorse ministeriali per un importo pari a € **41.300,00**, concesse con Decreti del Direttore Generale del MiC n. 748 del 30 giugno

2025 per € 26.500,00 e n. 1941 del 17 novembre 2025 per € 14.800,00 e destinate alla realizzazione dell'attività di comunicazione e monitoraggio delle attività di Residenza Artistica per l'annualità 2025, e in parte con un intervento finanziario a carico della Regione a copertura del deficit del progetto e comunque non oltre l'importo massimo di € **10.000,00** a valere sul Bilancio Autonomo regionale dell'anno 2026.

Art. 2 (Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento della realizzazione delle **“attività di Comunicazione e Monitoraggio relativamente al progetto interregionale delle Residenze artistiche”** le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.
 - b) Puglia Culture:
 - declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
 - c) le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, con ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla **Gestione delle attività di Comunicazione e Monitoraggio relativamente al progetto interregionale delle Residenze Artistiche**, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

Art. 3 (Durata dell'Accordo)

1. Le Parti si danno atto e convengono che le azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma del progetto di attuazione redatto dalle parti, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le parti in momento successivo e puntualmente indicata.

Art. 4 (Modalità di Collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione dell'attività per la **Gestione delle attività di Comunicazione e Monitoraggio relativamente al progetto interregionale delle Residenze artistiche**, oggetto del presente accordo, la Regione attiverà le risorse finanziarie a

valere in parte sul contributo ministeriale sulla base dell'art. 47 del D.M. n. 463/2024 e in parte con ulteriori costi a carico della Regione a copertura del deficit esposto in sede di rendicontazione, comunque non superiore a € 10.000,00 (diecimila) delle spese richiesta a rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

3. Le parti concordano altresì, che al presente Accordo e per le attività di cui al punto precedente potranno attivarsi ulteriori risorse di derivazione statale e/o regionali e per le quali si realizzeranno specifiche attività.

Art. 5

(Procedura di rimborso dei costi)

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi.
2. A seguito della sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante di Puglia Culture, sarà erogata la quota dell'80% dell'importo assegnato dal MiC alla Regione Puglia, sul conto corrente bancario indicato dal legale rappresentante di Puglia Culture.
3. Puglia Culture a seguito di presentazione della rendicontazione finale dell'intero progetto attuativo di cui al precedente art. 2, da presentare entro il **30/11/2026** inoltrerà richiesta di erogazione del saldo, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 4;
4. Le Parti devono predisporre di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
5. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
6. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 6

(Recesso)

1. Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte.

Art. 7

(Referenti)

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti forniscono a richiesta il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

**Art. 8
(Disposizioni generali e fiscali)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi Organi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**Art. 9
(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

- A. per la Regione Puglia:
Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti
Fiera del Levante pad.107 - Lungomare Starita, 4 - 70132 - Bari
Tel.: 080 5406500 - E-mail: turismoecultura.innovazione@regione.puglia.it
PEC: turismoecultura.innovazione@pec.rupar.puglia.it
- B. per il Consorzio Puglia Culture
Presidente
Via Matteo Renato Imbriani, n. 67 – 70121 Bari
Tel. 080 558 0195 - E-mail: info@pugliaculture.it
PEC: pugliaculture@pec.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Sviluppo Innovazione Reti

Mauro P. Bruno
.....

PUGLIA CULTURE

Paolo Ponzio
.....



DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*